



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Segnalazioni Novità Normative

MODIFICA E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO IN MATERIA DI UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO (d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 e d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7)

Il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, di attuazione della delega per l'adozione di disposizioni di modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, interviene sulla legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), introducendo quattro nuovi articoli (da 32-*bis* a 32-*quinquies*) e modificando l'art. 45.

Va ricordato come l'art. 1, comma 64, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*) avesse già portato all'introduzione nella legge 218 dell'art. 30-*bis*, in materia di *Contratti di convivenza* («*Contratti di convivenza* - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima»).

L'art. 1, comma 28, della legge 76/2016, delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: «... b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; ...».

Il matrimonio all'estero tra italiani dello stesso sesso (art. 32-*bis*)

La prima disposizione di attuazione introdotta nella legge 218 è dedicata al matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso, e stabilisce che il matrimonio contratto all'estero dai cittadini italiani dello stesso sesso produce i medesimi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32-*bis*).

Si sottolinea nella Relazione Illustrativa al d.lgs., come – a fronte di una previsione nella delega

che avrebbe anche legittimato un'applicazione indifferenziata della disciplina italiana dell'unione civile tra persone dello stesso sesso in caso di matrimonio, unione civile o altro istituto analogo, a prescindere dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti – in sede di attuazione si sia voluta limitare l'applicazione della normativa italiana sulle unioni civili ai soli matrimoni contratti all'estero fra cittadini italiani dello stesso sesso.

La norma, dunque, non si occupa del matrimonio contratto all'estero fra stranieri dello stesso sesso o fra uno straniero e un cittadino italiano dello stesso sesso, per il quale, pertanto, non opera la "conversione" in unione civile secondo il diritto italiano prevista dall'art. 32-*bis*.

E, d'altra parte, ciò appare coerente, per lo meno per il caso di coniugi entrambi stranieri, con l'impianto delle norme di diritto internazionale privato che attualmente già prevedono che le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo (art. 27, l. 31 maggio 1995, n. 218), e con la considerazione che – come affermato dalla Cassazione – il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico (Cass., 15 marzo 2012 n. 4184. Per una ricostruzione del dibattito, Ferretto, *La rilevanza notarile dei matrimoni omosessuali contratti all'estero*, Studio Internazionale Europa2020 n. 1-2015/E2020, in *CNN Notizie* del 28 luglio 2015. Per un caso pratico, di cittadini francesi dello stesso sesso coniugati in Francia che intendevano disporre di un bene della comunione, Boggiali – Ruotolo, *Francia. Regime patrimoniale: efficacia di comunione convenzionale tra coniugi cittadini francesi dello stesso sesso*, Quesito Internazionale n. 215-2014/A, in *CNN Notizie* del 30 marzo 2015).

Dall'art. 32-*bis*, peraltro, che limita la "conversione" del matrimonio in unione civile al solo caso in cui questo sia contratto all'estero da cittadini entrambi italiani, sembrerebbe doversi desumere che il matrimonio fra uno straniero e un cittadino italiano dello stesso sesso celebrato all'estero possa valere come matrimonio senza "conversione".

A conferma di ciò, va ricordato come fra le modifiche al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, apportate dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 (v. infra), vi sia anche la previsione – mediante introduzione della lett. *c-bis*) nel comma 2 dell'art. 63 - della trascrizione degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero.

In senso apparentemente contrario potrebbe esser letta la previsione, sempre nell'ambito del dlgs 19 gennaio 2017, n. 5, che introduce il nuovo art. 134-*bis* al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, che disciplina il Registro delle unioni civili e contempla, al comma 3 lett. *a*), la trascrizione nella parte II de "gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e *gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero*".

Previsione, quest'ultima, che invero potrebbe esser riferita a qualsivoglia matrimonio contratto all'estero fra persone dello stesso sesso ovvero, forse più coerentemente con l'impianto normativo, dei soli matrimoni "riqualificati" come unioni civili perché intervenuti fra cittadini italiani.

Capacità e condizioni per costituire l'unione, forma, effetti e obbligazioni alimentari (art. 32-*ter*)

Il successivo art. 32-*ter* disciplina i criteri di collegamento applicabili alle unioni civili in materia di capacità e condizioni per costituire l'unione, requisiti di validità formale, effetti giuridici e obbligazioni alimentari.

Tale disposizione ha carattere generale e concerne le unioni civili tra maggiorenni, siano essi cittadini italiani o stranieri, costituite sia in Italia che all'estero, salvo quanto previsto, limitatamente agli effetti giuridici dell'unione, dal successivo art. 32-*quinquies* per quelle costituite all'estero tra

cittadini italiani residenti in Italia.

Quanto al primo profilo, il comma 1 dell'art. 32-ter dispone che la capacità e le altre condizioni per costituire un'unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione della stessa.

Laddove, però, la legge nazionale di una delle parti non dovesse ammettere l'unione tra persone dello stesso sesso, si applica la legge italiana.

Nella Relazione illustrativa si sottolinea come si tratta «di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia)».

In ogni caso restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ritenute di applicazione necessaria, le quali prevedono che sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: «a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato; c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».

Posto che gli stranieri sono soggetti all'applicazione dell'art. 116 c.c., il quale dispone che lo straniero che voglia contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che «giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio», il comma 2 dell'art. 32-ter precisa, in attuazione di quanto sancito al precedente comma 1, che ai fini del nulla osta non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.

Peraltro, qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta, altresì, salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Come evidenziato nella Relazione Tecnica, tale ultima previsione si è resa necessaria in considerazione del fatto che la dichiarazione, ai fini dell'articolo 116 c.c., dell'autorità straniera competente verrebbe rifiutata da quegli Stati che considerano l'omosessualità come un reato o nel caso di un diniego da parte della stessa autorità, non motivato.

La stessa Relazione Illustrativa aveva evidenziato come nella prassi, l'applicazione dell'art. 116 c.c. si fosse rivelata problematica in quanto in alcuni casi il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che, portate all'attenzione anche della Corte

costituzionale (ordinanza 30 gennaio 2003, n. 14), sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto - perché contraria all'ordine pubblico (art. 16 legge 218/1995) - della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio.

Il comma 3 dell'art. 32-ter, prevede che l'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione, con evidente ricorso a un criterio di *favor validitatis*, coerentemente con quanto previsto dall'art. 28 della legge 218 in materia di forma del matrimonio.

Quanto ai rapporti personali e patrimoniali, la disciplina prevista nel comma 4 dell'art. 32-ter è mutuata da quella contenuta nel Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che sarà pienamente applicabile a decorrere dal 29 gennaio 2019.

Dunque, in mancanza di scelta, i rapporti personali e patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita.

È, tuttavia consentito che, su richiesta di una delle parti, il giudice possa disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata (conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 26 del Reg. 2016/1104).

Resta ferma la possibilità per le parti di convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede (conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del Reg. 2016/1104).

Quanto a forma e pubblicità di tale scelta, occorre ricordare come il comma 13 dell'art. 1 della legge 76 del 2016 preveda che «il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, *in mancanza di diversa convenzione patrimoniale*, è costituito dalla comunione dei beni. *In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile.* Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile».

Appare evidente, al riguardo, l'analogia con la dichiarazione di scelta della legge applicabile ai sensi dell'art. 30, della legge 218, tenuto conto anche del disposto del citato comma 13 dell'art. 1 della legge 76 del 2016. Ciò dovrebbe implicare la riproposizione della questione relativa alla forma che una dichiarazione di scelta di tal fatta debba rivestire.

Esiste, infatti, sul punto un'opinione secondo cui si tratterebbe di una dichiarazione negoziale tipizzata dal legislatore, per la quale non è prescritta alcuna forma particolare e, quindi, potrebbe essere resa anche in forma di scrittura privata semplice (Villani, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovo diritto internazionale privato*, in *Giust. Civ.*, 1996, 455; Conetti, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, commento all'art. 30*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, 1177; Lops, *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *La condizione di reciprocità. La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, a cura di Ieva, Milano 2001, 176-177; Dogliotti, *I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1997, I, 301; Petrelli, *Formulario notarile commentato*, Volume terzo, Tomo primo, Milano, 2002, 355 ss.; Vecchi, *La scelta della legge regolatrice il regime patrimoniale dei coniugi*, in *Famiglia*, 2003, 70).

Vi è chi, invece, ritiene che tale accordo abbia la stessa natura delle convenzioni matrimoniali, in

quanto al pari di queste ultime incide sulla disciplina applicabile ai rapporti giuridici tra i coniugi e, quindi, deve necessariamente rivestire la forma di atto pubblico (tesi sostenuta da De Paola, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, Milano, 2002, t. I, 101; Id., *Diritto Notarile, Le lezioni del notaio Vincenzo De Paola*, Milano, 2004, 264; Russo, *Le convenzioni matrimoniali*, in *Il codice civile - Commentario*, Milano, 2004, 516).

Tale ultima tesi è stata recepita anche da uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (Salerno Cardillo, *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 30 legge 218/1995)*, studio n. 05.09.10.46/UE in *Studi e materiali*, 632 ss.).

A conferma di ciò, può ricordarsi il disposto dell'art. 69 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, come modificato dal d.lgs. 5 del 2017 (v. infra) che, al comma 1-bis, prevede che negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione anche della scelta delle parti dell'unione civile circa la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.

Tali dichiarazioni sono, quindi, soggette al medesimo regime pubblicitario prescritto per le dichiarazioni di scelta della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi, già contemplate dall'art. 69, citato.

Infine, circa le obbligazioni alimentari, il comma 5 dell'art. 32-*quater* prevede l'applicazione dell'art. 45 riformato (v. infra).

Scioglimento dell'unione civile (art. 32-*quater*)

L'art. 32-*quater* disciplina lo scioglimento dell'unione civile, riconoscendo la sussistenza della giurisdizione italiana per lo scioglimento, la nullità o l'annullamento dell'unione civile, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della legge 218, anche nei casi in cui una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia.

Inoltre, lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale: tale disciplina assegna una specifica rilevanza all'autonomia privata anche nel caso di scioglimento del matrimonio, prevedendo che, in mancanza di una scelta delle parti, "il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale".

Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso (art. 32-*quinquies*)

L'art. 32-*quinquies* prevede che l'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Nella Relazione Illustrativa si sottolinea la finalità anti elusiva della previsione: «l'applicazione della legge italiana in questi casi è conforme al principio di delega giacché riguarda cittadini italiani stabilmente residenti in Italia presumibilmente recatisi all'estero al solo fine di costituire l'unione civile. Per contro, non vi è ragione di imporre l'applicazione della legge italiana in assenza di intenti

oggettivamente elusivi, come nel caso di unioni miste, tra un cittadino italiano e un non cittadino, oltre che in quello dell'unione civile costituita all'estero tra soggetti non cittadini, ipotesi rispetto alle quali sono prevalenti i profili di internazionalità.

Tale soluzione appare conforme alla disposizione di delega interpretata alla luce della sua *ratio* e in conformità ai principi costituzionali di tutela dei diritti inviolabili, eguaglianza e ragionevolezza (articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione) oltre che in conformità ai parametri sovranazionali sopra richiamati (articoli 8 e 14 CEDU; articoli 3 TUE e 26 TFUE unitamente alle altre disposizioni dei Trattati sulla libera circolazione delle persone, principio peraltro, ancora da ultimo, più volte richiamato nei considerando del citato regolamento 2016/1104/UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate)».

Rispetto alla previsione dell'art. 32-*bis*, concernente il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani che, come si è detto, "si converte" in unione civile, qui si dà rilevanza anche all'elemento della residenza: stando al tenore della norma, infatti, se entrambi i cittadini italiani risiedono all'estero, non vi è ragione di applicare all'unione costituita all'estero la legge italiana.

Obbligazioni alimentari nella famiglia (art. 45)

Come si è visto, in materia di obbligazioni alimentari, l'art. 32-*ter*, comma 5, richiama l'applicazione dell'art. 45 della legge 218.

Quest'ultima disposizione – che ha portata generale e concerne anche i rapporti che si collocano al di fuori dell'unione civile - necessitava di un coordinamento in forza del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, recepito dal Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.

Rispetto al testo originario, che stabiliva che le obbligazioni alimentari nella famiglia erano in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, nella nuova formulazione dell'art. 45 si rinvia, dunque, al Regolamento (CE) n. 4/2009.

Coordinamento con la disciplina sull'ordinamento dello stato civile

Nell'ambito dell'attuazione della legge sulle unioni civili, sempre con riferimento a profili di diritto internazionale privato, rilevano ulteriori modifiche introdotte dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 recante *Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili*.

Nell'ambito di tale delega, viene modificato anche il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*.

In particolare, per ciò che concerne le unioni civili celebrate all'estero, si modifica l'art. 16, estendendo alle unioni civili, così come già previsto per i matrimoni, la possibilità di costituzione innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo, allorquando le parti dell'unione civile siano entrambi cittadini italiani o uno di essi sia cittadino italiano e l'altro cittadino straniero.

Conseguentemente, con modifica dell'art. 17, si prevede che copia dei relativi atti sia trasmessa dall'autorità diplomatica o consolare all'ufficiale dello stato civile competente ai fini della trascrizione degli stessi in Italia.

Con modifica dell'art. 19, si prevede, infine, la trascrivibilità, su richiesta dei cittadini stranieri

residenti in Italia, degli atti delle unioni civili costituite dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.

Con modifica dell'art. 63 si ampliano le ipotesi di iscrizione e trascrizione da parte dell'ufficiale dello stato civile, estendendole alle vicende relative alle unioni civili, in particolare, per quel che qui interessa, prevedendo la trascrizione delle unioni civili costituite all'estero (comma 2, lett. c)) e degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero (comma 2, lett. c-bis)).

Tra le altre novità, si segnala, in particolare, la modifica dell'art. 69 che disciplina ora anche le annotazioni sull'atto di costituzione dell'unione civile, e che, come si è detto, contempla anche la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale.

In materia va anche ricordata l'introduzione, nell'ambito del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'*Ordinamento dello stato civile*, del *Registro delle unioni civili* previsto dall'art. 14 e disciplinato dall'art. 134-bis, nell'ambito del quale si contempla anche la trascrizione, nella parte seconda del registro, degli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero.

Modifiche alla disciplina dell'ordinamento e funzioni degli uffici consolari

L'art. 6 del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, introduce alcune modificazioni al D.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

In particolare, viene introdotto l'art. 12-bis che riconosce la competenza del capo dell'ufficio consolare a ricevere le dichiarazioni di costituzione dell'unione civile e di scelta del cognome di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. A tale funzione si accompagna il compito, previsto dall'art. 18, di trasmettere gli atti di unione civile ai Comuni e agli altri eventuali competenti uffici in Italia.

Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2 (quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione).

L'art. 15-bis disciplina le *Modalità di costituzione delle unioni civili*, prevedendo che queste sono costituite pubblicamente nella sede consolare ed eccezionalmente fuori della sede per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.

Il comma 1-bis dell'art. 17 prevede, inoltre che sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra parte.

Si prevede, infine, che nell'archivio informatico unico dell'Ufficio consolare siano registrati e conservati gli atti riguardanti le unioni civili e che sino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, sia tenuto un registro degli atti relativi a unioni civili (art. 62).

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo